

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. RU 201 / del 24 NOV. 2022

OGGETTO: Dipendente n. dip. N. 103411, in servizio presso la Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro. Concessione beneficio previsto dall'art. 15 e art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000 e dall'art. 42 del D.L.gs 26 marzo 2001 n. 151.

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di NOVEMBRE, in Catania, presso la Sede dell'UOC Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott.ssa Evelyne Trovato, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 25 giugno 2019, e che viene emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2 del precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
GESTIONE RISORSE UMANE

Visto l'art. 42 comma 5 del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che testualmente recita: Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n.53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui

la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo”;

Vista l’istanza del 25/10/2022, prodotta dalla dipendente n. dip. N. 103411, in servizio presso la Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro, con la quale la stessa chiede un periodo di congedo retribuito di mesi 3 a partire dal 09/01/2023 fino al 08/04/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale;

Visti i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies del citato art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che disciplinano l’istituto del congedo di cui all’art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

Visto in particolare il comma 5 quinquies che testualmente recita: “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Vista la documentazione esibita dalla dipendente in questione da considerarsi esaustiva dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata;

Accertato che, con determinazioni n. RU 176- DG del 13/10/2020, n. RU 63-DG del 19/04/2021, n. RU 166-DG del 04/11/2022 e n. RU 89 del 13/05/2022 la suddetta dipendente ha usufruito complessivamente di un periodo di anni 1 e giorni 2 di congedo retribuito ai sensi della predetta legge;

Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente, atteso che la stessa non ha superato la durata complessiva di due anni di congedo, ai sensi dell’art. 42 comma 5 bis del citato Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Ritenuto dovere dare carico all’interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere la richiesta della dipendente n. dip. N. 103411, in servizio presso la Direzione Medica del P.O. Garibaldi Centro, e, per l’effetto considerare la stessa in congedo retribuito per mesi 3 a partire dal 09/01/2023 fino al 08/04/2023, ai sensi della legge 53/2000, art. 15 e art. 4 comma 4 bis e del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art 42, per assistere il proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92) dalla competente Commissione Medico-Legale.
- Non computare tale periodo ai fini delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- Far carico all’interessata di comunicare ogni e qualunque variazione che dovesse intervenire a modifica della suddetta concessione.


Il Responsabile dell’Istruttoria

Dott.ssa Evelyne Trovato



Il Dirigente Responsabile dell’U.O.C.

Dott.ssa Gaetana Bonanno



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio _____

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto _____

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione